



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2023–2027

Adottato il 16 dicembre 2022

Indice

Abbreviazioni.....	3
1. Introduzione	5
2. Basi	6
2.1 Quadro giuridico.....	6
2.2. Attori e collaborazione	7
2.3 Situazione in materia di tratta di esseri umani	8
3. Elaborazione del PNA	9
3.1 Basi	9
3.2 Campi d'azione e obiettivi strategici	10
3.3 Organi e dimensione politica.....	10
4. Attuazione, monitoraggio e valutazione	11
4.1 Attuazione	11
4.2 Monitoraggio.....	11
4.3 Valutazione.....	12
5. Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani	13
Allegati.....	31
Composizione del gruppo di lavoro incaricato di elaborare il PNA.....	31
Composizione NEGEM.....	31
Composizione del gruppo di accompagnamento strategico RSS.....	32
Composizione della supervisione politica	32
Evoluzione della lotta contro la tratta di esseri umani dal 2016.....	33

Abbreviazioni

ACPGS	Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
CP	Codice penale
CPP	Codice di procedura penale
CPS	Conferenza dei procuratori della Svizzera
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DPDU	Divisione Pace e diritti umani; DFAE
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
fedpol	Ufficio federale di polizia
FIZ	Centro di competenza sulla tratta e la migrazione delle donne
GRETA	Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings)
ISP	Istituto svizzero di polizia
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati
LPTes	Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
LStrI	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione
NEGEM	Gruppo nazionale di esperti contro la tratta di esseri umani
OASA	Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPTes	Ordinanza del 7 novembre 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
PNA	Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani

RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSS	Rete integrata Svizzera per la sicurezza
SCP	Statistica criminale di polizia
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SFM	Swiss Forum for Migration
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UFG	Ufficio federale di giustizia
UNTOC	Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
UST	Ufficio federale di statistica

1. Introduzione

La tratta di esseri umani è una realtà che interessa anche la Svizzera. Come nel resto del mondo, anche nel nostro Paese questo fenomeno sommerso assume varie forme, risultando difficile da individuare non solo per le autorità di perseguimento penale ma anche per la popolazione.

La tratta di esseri umani è un reato punito in Svizzera dall'articolo 182 del Codice penale. Le vittime della tratta sono limitate nella loro libertà d'azione e non possono né decidere né agire in modo autonomo. La loro integrità fisica e psichica ne risulta pertanto minacciata. Quando sussistono indizi di tratta di esseri umani, è compito delle autorità di perseguimento penale indagare sugli autori e adottare misure per proteggere le vittime.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha stabilito a più riprese che la tratta di esseri umani rappresenta una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Quando vengono violati i diritti umani, lo Stato è tenuto a mitigarne le conseguenze; da qui deriva l'obbligo di individuare sistematicamente la tratta di esseri umani e di garantire protezione e aiuto alle vittime.

La Svizzera ha ratificato varie convenzioni di diritto internazionale sulla lotta contro la tratta di esseri umani, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che persegue un approccio fondato sui diritti umani e sulla protezione delle vittime e riveste pertanto un'importanza basilare per la Svizzera. Le raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione, hanno contribuito in modo significativo a orientare la lotta contro la tratta in Svizzera negli ultimi anni.

Nell'ambito della lotta contro la tratta la Svizzera persegue un approccio multidisciplinare che si fonda su quattro pilastri: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione. Sul modello di una «best practice» internazionale, dal 2011 la Svizzera elabora piani nazionali d'azione che prevedono misure mirate la cui attuazione è affidata ad attori di tutti i livelli statali.

Il presente documento costituisce il terzo piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani (PNA) della Svizzera. Si basa in modo significativo sulla valutazione del PNA 2017-2020¹, volta non solo a esaminare lo stato di attuazione e l'efficacia delle azioni definite nel piano, ma anche a ottimizzare la lotta contro la tratta di esseri umani.

Il PNA 2023-2027 intende definire una visione condivisa della lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera e dei compiti degli organi statali e della società civile. Con il presente PNA la Svizzera s'impegna a proseguire e a rafforzare l'approccio generale adottato per contrastare la tratta, al fine di perseguire sistematicamente gli autori e migliorare la protezione delle vittime.

Il presente documento definisce in modo trasparente nei confronti del mondo politico la strategia e il quadro d'azione per i prossimi anni. Gli attori politici depositano regolarmente interventi parlamentari per chiedere di migliorare la lotta contro la tratta di esseri umani². Il presente PNA tiene conto delle richieste politiche formulando varie azioni.

¹ <https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/menschenhandel/nap-evaluation/ber-nap-evaluation-2017-2020-d.pdf> (non disponibile in italiano)

² Mozione 19.3265 «Risorse per una lotta efficace contro la tratta di esseri umani», depositata dalla consigliera nazionale Marianne Streiff-Feller (PEV, BE); mozione 20.3630, «Lo sfruttamento del lavoro come fattispecie penale», depositata dalla consigliera nazionale Marianne Streiff-Feller (PEV, BE); mozione 22.3369, «Nuovo Piano nazionale d'azione, migliorato, contro la tratta di esseri umani», depositata dalla Commissione degli affari giuridici CS.

2. Basi

2.1 Quadro giuridico

Gli atti normativi rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera sono i seguenti:

- il Codice penale (CP; RS 311.0) qualifica come reati la tratta di esseri umani e il promovimento della prostituzione;
- la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) stabilisce che ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa in Svizzera a causa di un reato ha diritto ad aiuto e assistenza;
- la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede la possibilità di derogare alle condizioni di ammissione al fine di disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani e stabilisce che le vittime della tratta possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione;
- l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) disciplina il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani durante il periodo di recupero e di riflessione, per la durata del procedimento contro l'autore e in funzione della loro situazione personale (casi personali particolarmente gravi);
- il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) contempla misure per la protezione delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani nei procedimenti penali;
- la legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2) disciplina la protezione delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani al di fuori degli atti procedurali e dopo la conclusione del procedimento;
- l'ordinanza contro la tratta di esseri umani (RS 311.039.3) disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani attuate da terzi.

La Svizzera ha ratificato le convenzioni internazionali in materia di lotta contro la tratta di esseri umani, tra cui:

- il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543).

Ha sottoscritto anche altre convenzioni che contemplano la tratta di esseri umani in relazione ad altre violazioni dei diritti umani³.

Infine, la Svizzera ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che all'articolo 4 sancisce il divieto di schiavitù e pratiche analoghe, tra cui rientra anche la tratta di esseri umani secondo la giurisprudenza della Corte EDU.

³ Tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (RS 0.107.2); la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108) e il relativo Protocollo facoltativo (RS 0.108.1); l'Accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù (RS 0.311.371); la Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9) e il relativo Protocollo (RS 0.822.713.91); la Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (RS 0.311.40).

2.2. Attori e collaborazione

In Svizzera la lotta contro la tratta di esseri umani compete in primo luogo ai Cantoni⁴ i quali sono responsabili a livello operativo della protezione delle vittime, degli aspetti di diritto in materia di stranieri e del perseguimento penale della tratta. Il perseguimento penale è di competenza della Confederazione quando il reato è stato perpetrato da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP. Per rafforzare la collaborazione tra le autorità di perseguimento penale, le autorità di migrazione, i consultori e le organizzazioni di aiuto alle vittime, allo stato attuale 19 Cantoni hanno introdotto meccanismi di cooperazione per contrastare la tratta di esseri umani (le cosiddette tavole rotonde cantonali).

La rete intercantonale è promossa:

- dal gruppo di lavoro intercantonale sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti, del quale fanno parte anche inquirenti specializzati di ogni Concordato di polizia e che pone l'accento sullo scambio di informazioni nel lavoro di polizia contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;
- da incontri periodici tra i procuratori specializzati di tutti i Cantoni, che garantiscono uno scambio di informazioni specialistiche a livello giudiziario;
- dai responsabili delle tavole rotonde cantonali contro la tratta di esseri umani, i quali si riuniscono una volta all'anno. In occasione di questo incontro annuale i Cantoni discutono questioni strategiche e fedpol informa sugli sviluppi nazionali e internazionali.

fedpol dirige il servizio di coordinamento operativo volto a sostenere i Cantoni nelle indagini a livello intercantonale e internazionale. Per contrastare la tratta transfrontaliera, fedpol lavora a stretto contatto con Europol e INTERPOL. È inoltre membro del gruppo di esperti *Human Trafficking Expert Group* e della rete *Operational Network on Migrant Trafficking* di INTERPOL.

In virtù della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fedpol assicura il coordinamento tra i vari servizi e le varie organizzazioni in Svizzera, garantisce un approccio uniforme e attua gli obblighi derivanti dalle diverse convenzioni ratificate nonché dalle disposizioni nazionali.

Per sostenere fedpol in questo suo ruolo di coordinamento e promuovere la collaborazione tra i diversi attori nella lotta contro la tratta di esseri umani, nel 2022 è stato istituito il gruppo nazionale di esperti contro la tratta di esseri umani (NEGEM) di cui fanno parte esperte ed esperti di vari servizi statali, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), della società civile, del mondo accademico e dei partner sociali (cfr. allegato).

Oltre a una visione condivisa, la lotta contro la tratta di esseri umani richiede anche una collaborazione efficace tra i servizi statali e la società civile sotto forma di un processo collaborativo caratterizzato da una visione multidisciplinare del complesso fenomeno della tratta. La multidisciplinarietà si traduce in un chiaro mandato per i diversi attori di assumere la responsabilità delle azioni congiunte.

Per riuscire a contrastare efficacemente la tratta di esseri umani è inoltre necessaria una collaborazione tra gli Stati sul piano operativo e politico, motivo per cui la Svizzera è impegnata in diversi organi multilaterali (p. es. il Consiglio dei diritti umani dell'ONU). Il tema della tratta viene inoltre regolarmente affrontato in occasione di incontri diplomatici bilaterali, ad esempio nel quadro del partenariato in materia di migrazione con la Nigeria.

⁴ Art. 123 cpv. 2 Cost. (RS 101)

2.3 Situazione in materia di tratta di esseri umani

Data la sua posizione geografica al centro dell'Europa, la Svizzera è interessata dalla tratta come Paese di destinazione e di transito. Stando alla statistica criminale di polizia (SCP), tra il 2019 e il 2021 in Svizzera ogni anno sono state registrate in media 101 vittime della tratta di esseri umani (art. 182 CP) e del promovimento della prostituzione (art. 195 CP). Le cifre rilevate dall'Ufficio federale di statistica (UST) riportano però solo i casi denunciati. Non è facile riuscire a stabilire le dimensioni reali della tratta in Svizzera in quanto, trattandosi di un fenomeno sommerso, molti casi probabilmente non vengono rilevati.

Vittime (come si diventa e si rimane vittime)

Le vittime della tratta in Svizzera sono quasi tutte straniere. Tra i fattori che favoriscono questo fenomeno figurano la povertà, la mancanza di prospettive, la violenza e i conflitti armati nei Paesi d'origine. Gli autori della tratta approfittano di queste situazioni precarie e attirano le vittime in Svizzera con false promesse, il più delle volte offrendo loro posti di lavoro allettanti le cui attività e condizioni non corrispondono poi alla realtà. Una volta arrivate in Svizzera, le vittime vengono plagiate e sfruttate in svariati modi. Spesso gli autori della tratta fanno leva sulla loro vulnerabilità in maniera mirata: come compenso danno alle vittime quanto basta per inviare qualche soldo alla famiglia nel Paese d'origine e avere così l'impressione di godere di una situazione migliore rispetto a quando si trovavano in patria, senza sentirsi vittime della tratta. Inoltre, gli autori chiedono loro somme molto elevate – che ammontano spesso a diverse decine di migliaia di franchi – per il viaggio, i documenti necessari, il vitto e l'alloggio in Svizzera. Per accrescere ulteriormente la pressione e il senso di subordinazione, gli autori della tratta confiscano i documenti di viaggio alle vittime e fanno capire loro che soggiornano in Svizzera illegalmente (se cittadini di Stati terzi) e che svolgono un'attività lucrativa illegale. Infine, per sottometterle minacciano di ricorrere alla violenza contro i loro familiari all'estero. Questo tipo di intimidazioni spesso scoraggia le vittime dal reagire e dal rivolgersi alle autorità, come pure dal testimoniare nei procedimenti penali. L'esperienza mostra però che le vittime protette e assistite da consultori specializzati sono più disposte a testimoniare contro gli autori. Ecco perché è importante collaborare con i consultori per le vittime.

In riferimento alla guerra in Ucraina, finora in Svizzera non sono stati rilevati elementi significativi tali da suggerire che tra i rifugiati dall'Ucraina vi siano vittime della tratta. Le autorità e le ONG hanno prontamente adottato disposizioni e misure per garantire ai rifugiati la massima protezione possibile contro lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, ad esempio concedendo loro lo statuto di protezione S o introducendo misure di sensibilizzazione per i rifugiati e le persone che li assistono.

Autori della tratta: provenienza, campi d'attività e metodi impiegati

La maggior parte dei trafficanti di esseri umani agisce in piccoli gruppi o reti. Tuttavia, vi sono indizi di strutture criminali più grandi e ben organizzate che dall'estero controllano o favoriscono la tratta in Svizzera. Spesso si tratta di gruppi policriminali, vale a dire dediti anche ad altre attività criminali. I gruppi dei Balcani solitamente combinano la tratta di esseri umani con il traffico di droga e i reati contro la proprietà. I gruppi criminali provenienti dalla Nigeria sono più specializzati nello sfruttamento sessuale. La mafia, invece, opera più nei settori dell'edilizia e della ristorazione; gli esponenti mafiosi procurano permessi di dimora a concittadini originari della stessa zona, assumendoli a condizioni pessime ed estorcendo loro favori a vantaggio dell'organizzazione.

Gli autori provengono perlopiù dall'estero. Colpisce il fatto che molto spesso hanno le stesse origini delle loro vittime e, in molti casi, provengono addirittura dalla stessa famiglia o dalla stessa località. Si può quindi partire dal presupposto che spesso vittima e autore si conoscessero già prima del reato. Gli autori sono prevalentemente di sesso maschile, ma nei casi di tratta che coinvolgono vittime thailandesi e nigeriane sono le donne a rivestire un ruolo di primo piano.

Gli autori sono sempre più attivi nel mondo virtuale. Le vittime sono adescate sulle reti sociali ed è lì che i loro servizi sono proposti. Vengono controllate ventiquattro ore su ventiquattro tramite lo smartphone attraverso messaggi, chiamate o la localizzazione GPS. Il ricorso a strumenti elettronici e digitali per commettere un reato può costituire una nuova forma di atto punibile, ma non una nuova fattispecie penale. Al contrario, il mondo virtuale e le nuove tecnologie favoriscono sì la perpetrazione di reati, tra cui la tratta di esseri umani, ma allo stesso tempo aprono la strada a nuove possibilità per il perseguimento penale della tratta, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità e l'analisi di mezzi di prova elettronici. È quindi importante contrastare sempre più la tratta di esseri umani anche nel mondo virtuale.

Forme di sfruttamento

Lo sfruttamento sessuale resta la forma di sfruttamento più frequente in Svizzera. Stando alle informazioni di diversi corpi di polizia cantonali, di recente nell'ambiente della prostituzione è stata osservata una prevalenza di donne provenienti dalla Cina, e si presume che debbano ripagare le spese per il viaggio clandestino intrapreso. Già al momento del reclutamento, molte vittime sono consapevoli del fatto che in Svizzera saranno lavoratrici del sesso, ma vengono ingannate sulle condizioni di lavoro. Dall'inizio della pandemia di COVID-19 sono aumentati i servizi di escort: le donne quindi non lavorano più in una singola struttura ma in luoghi sempre diversi, il che rende più difficili i controlli.

Un altro problema è rappresentato dall'adescamento di giovani ragazze a scopo di sfruttamento sessuale. Giovani uomini adulti seducono giovani ragazze fingendo un legame sentimentale con loro⁵. Nel corso della relazione esigono che le ragazze forniscano prestazioni sessuali a terzi.

Gli indizi relativi a casi di sfruttamento del lavoro in vari settori sono continuati ad aumentare negli ultimi anni. La manodopera viene sfruttata in attività lavorative legali o illegali, come il furto organizzato o il trasporto di droghe. Le donne vengono sfruttate soprattutto in economie domestiche private, in qualità di badanti o domestiche, oppure in saloni per le unghie, gli uomini, invece, nei settori della ristorazione e dell'edilizia, dei trasporti o presso barbieri o parrucchieri dove lavorano in condizioni precarie. L'accattonaggio organizzato resta tuttora una forma di sfruttamento lavorativo.

3. Elaborazione del PNA

3.1 Basi

Il PNA 2023-2027 è stato elaborato sostanzialmente a partire dalle basi seguenti:

- disposizioni materiali sulla lotta contro la tratta di esseri umani contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e nel relativo protocollo addizionale;
- raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e degli Stati Uniti a complemento delle procedure di rapporto degli Stati parte e delle valutazioni dei Paesi, in particolare il rapporto di valutazione di GRETA dell'11 luglio 2019 sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa nonché le raccomandazioni formulate nel rapporto annuale degli Stati Uniti (TIP-Report);
- informazioni scaturite dalla valutazione sull'attuazione del PNA 2017-2020;
- studi e rapporti pubblicati negli ultimi anni, tra cui il rapporto dell'SFM sullo sfruttamento lavorativo collegato alla tratta di esseri umani⁶ nonché i rapporti del CSDU rispettivamente

⁵ Il metodo *loverboy* consiste nel simulare una relazione sentimentale per adescare giovani vittime allo scopo di sfruttarle sessualmente. Si tratta di una forma di adescamento e sfruttamento utilizzata sia all'estero che in Svizzera (cfr. tesi di dottorato Schultz, pag. 122 seg. con note).

⁶ [Sfruttamento lavorativo collegato alla tratta di esseri umani \(unine.ch\)](#)

sullo sfruttamento minorile in Svizzera nel contesto della tratta di esseri umani⁷ e sulla lotta contro la tratta di esseri umani nel contesto cantonale⁸.

3.2 Campi d'azione e obiettivi strategici

La strategia della Svizzera consiste nel prioritizzare campi d'azione importanti e nell'attuare gli standard internazionali nonché le buone pratiche. La valutazione sull'attuazione del PNA 2017-2020 contiene numerosi aspetti in relazione alle sfide della lotta contro la tratta di esseri umani. Questi aspetti sono illustrati nella posizione di fedpol (management response)⁹, che mette in evidenza nuovi possibili campi d'azione per il nuovo PNA:

- sfruttamento del lavoro;
- rafforzamento del perseguimento penale;
- rafforzamento dell'aiuto alle vittime e dei loro diritti;
- formazione e formazione continua di altri attori.

Per il PNA 2023-2027 sono stati individuati i seguenti sette obiettivi strategici.

1. I Cantoni creano le condizioni necessarie per contrastare in modo efficace la tratta di esseri umani. In situazioni di crisi possono adottare le misure appropriate.
2. Gli attori impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera sono formati e in grado di riconoscere il fenomeno e di adottare le misure opportune. L'opinione pubblica e il settore dell'industria sono sensibilizzati sul fenomeno.
3. La Svizzera combatte la tratta di esseri umani sulla base di quadri situazionali e conoscenze del fenomeno.
4. La Svizzera combatte in maniera efficace la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro.
5. Tutte le vittime della tratta che soggiornano in Svizzera ricevono la protezione e le prestazioni d'aiuto cui hanno diritto.
6. Le vittime minorenni della tratta vengono individuate e ricevono protezione e assistenza nel rispetto del loro interesse superiore.
7. La Svizzera contribuisce a ridurre le cause della tratta di esseri umani e a promuovere una collaborazione internazionale efficace e orientata ai risultati.

Per ciascun obiettivo strategico sono stati definiti obiettivi specifici insieme ai risultati auspicati, nonché azioni concrete (cfr. n. 5).

3.3 Organi e dimensione politica

Il PNA 2023-2027 è stato elaborato da fedpol con il contributo di esperti della Confederazione, dei Cantoni e delle città, della società civile e dell'OIM. La lotta contro la tratta in Svizzera insieme all'attuazione del PNA sono il risultato della collaborazione tra tutti questi attori.

Il presente PNA è stato approvato dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e dai suoi organi, proprio come il Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento. La RSS riunisce i maggiori attori strategici delle autorità e delle organizzazioni nonché i decisori politici. Pertanto il PNA gode di un ampio sostegno politico.

Per elaborare il PNA, fedpol ha istituito i seguenti organi:

⁷ https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/publiservice/publikationen/berichte/weitere_berichte.html (non disponibile in italiano)

⁸ [Tratta di esseri umani: il rapporto evidenzia grosse differenze tra i Cantoni \(admin.ch\)](#)

⁹ <https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/menschenhandel/nap-evaluation/management-response-nap-evaluation-2017-2020.pdf> (non disponibile in italiano)

- *gruppo di lavoro incaricato di elaborare il PNA*: composto dal gruppo di accompagnamento istituito per la valutazione del PNA 2017-2020 e da rappresentanti di altri attori, allo scopo di garantire che gli obiettivi, i risultati auspicati e le azioni venissero elaborati da specialisti;
- *NEGEM*: comprende importanti attori impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera e si compone di 30 esperti della Confederazione, dei Cantoni e delle città, della società civile e di partner sociali.

Per approvare il PNA, la RSS ha istituito i seguenti organi:

- *gruppo di accompagnamento strategico*: il PNA e le azioni in esso contenute sono vincolanti per le autorità federali e cantonali. Sono le direzioni di queste autorità a farsi carico delle azioni. A tal fine, la RSS ha istituito un gruppo di accompagnamento strategico praticamente identico al NEGEM a livello di direzione. Il consenso di questo organo è stato fondamentale per far sì che la bozza del PNA potesse essere adottata a livello politico;
- *supervisione politica*: la bozza del PNA è stata approvata dalla supervisione politica, che si compone del capo del DFGP, delle Conferenze cantonali CDDGP, CDOS e CDPE, dell'Unione delle città svizzere e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri.

Il PNA è stato adottato da:

- *Consiglio federale*, per i contenuti rivolti alla Confederazione;
- *Cantoni (CDDGP e CDOS)*: per i contenuti rivolti ai Cantoni.

4. Attuazione, monitoraggio e valutazione

4.1 Attuazione

La tabella (cfr. n. 5) riporta i servizi responsabili per le singole azioni. In generale, le azioni sono state attribuite ai servizi che già operano in quel determinato campo d'azione. Per alcune azioni sono riportati più servizi in quanto le competenze si sovrappongono ed è richiesta una sinergia tra gli attori indicati. Per attuare un'azione, i servizi responsabili sono liberi di organizzarsi in funzione delle loro esigenze e, ad esempio, di coinvolgere anche altri attori o formare gruppi di lavoro ad hoc. La collaborazione tra i servizi statali e le ONG è particolarmente caldeggiata in quanto l'esperienza e le conoscenze delle ONG sono cruciali nella lotta contro la tratta.

Per attuare le singole azioni occorrono risorse finanziarie e di personale che possono variare notevolmente a seconda dell'azione. È compito di ciascun servizio provvedere a ottenere le risorse necessarie per attuare l'azione rivolgendosi al servizio superiore competente.

Poiché la lotta contro la tratta in Svizzera non compete a un singolo servizio o a una singola autorità, si è rinunciato ad allestire un preventivo globale per l'attuazione del PNA. L'adozione politica del PNA 2023-2027 ha assicurato la trasparenza e la natura vincolante necessarie per richiedere e concedere i fondi che serviranno a mettere in atto le azioni.

4.2 Monitoraggio

Le azioni, la cui durata è limitata a cinque anni, sono soggette a un monitoraggio periodico che consente di reagire a sviluppi non prevedibili e di riorientare l'attuazione delle azioni. I servizi responsabili sono tenuti a redigere rapporti periodici sullo stato di attuazione delle azioni utilizzando un modello predefinito. Il monitoraggio e la presentazione dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti sono effettuati da fedpol, che potrà all'occorrenza appoggiarsi alla RSS la quale ha già maturato esperienza nel monitoraggio del Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento. I risultati del monitoraggio saranno portati all'attenzione del gruppo di accompagnamento strategico e della supervisione politica.

4.3 Valutazione

Una valutazione ha lo scopo di consentire una riflessione approfondita sull'approccio adottato in un particolare ambito e di rilevare i punti che richiedono adeguamenti. Funge inoltre da base per determinare l'orientamento futuro di un settore.

Per garantire una valutazione dei risultati professionale e indipendente, s'intende affidare la valutazione dell'attuazione del PNA 2023-2027 a un fornitore di servizi esterno.

Il presente PNA contiene già elementi che, una volta scaduto il termine, consentiranno di valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Viene quindi descritta una situazione di partenza e vengono presentati i risultati auspicati degli obiettivi specifici e strategici. In questo modo sarà più facile valutare se il PNA 2023-2027 sarà stato pienamente attuato.

5. Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani

Obiettivo strategico 1 – I Cantoni creano le condizioni necessarie per contrastare in modo efficace la tratta di esseri umani. In situazioni di crisi possono adottare misure appropriate.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
1.1 I Cantoni hanno adottato le misure organizzative, definito i processi e attribuito la giusta priorità in funzione del livello di gravità del reato per far sì che la tratta di esseri umani venga individuata e contrastata in modo efficace.	Tutti i Cantoni dispongono di un accordo di cooperazione ¹⁰ o di una guida pratica per gestire i casi di tratta di esseri umani. Rendono conto in merito alle loro attività e alla collaborazione.	1.1.1 Tutti i Cantoni definiscono per iscritto gli obiettivi, le responsabilità e la collaborazione nel contesto della lotta contro la tratta di esseri umani e sono in grado di individuare e gestire di conseguenza i casi di tratta, nonché di garantire una protezione incentrata sulle vittime e sui diritti umani all'interno di un meccanismo di <i>referral</i> .	Tutti i Cantoni dispongono di accordi di cooperazione o guide pratiche per gestire i casi di tratta di esseri umani; i servizi cantonali si scambiano informazioni.	CDDGP	2027
		1.1.2 In tutti i corpi di polizia vengono assicurate l'identificazione delle vittime, nonché	Attraverso le loro rappresentanze in seno al gruppo di lavoro intercantonale sulla	CCPCS	2025

¹⁰ Gli accordi di cooperazione definiscono all'interno del Cantone le responsabilità, i compiti e i servizi di riferimento di chi si occupa di casi di tratta di esseri umani e stabiliscono l'approccio da seguire quando vengono individuati casi o vittime. Possono essere adottati come tali dal Consiglio di Stato del Cantone, emanati come linee guida dalla direzione di una tavola rotonda cantonale contro la tratta di esseri umani oppure conclusi come accordi di diritto amministrativo tra i servizi competenti. Gli accordi di cooperazione contribuiscono a garantire trasparenza e chiarezza nelle attività di contrasto alla tratta di esseri umani e rispecchiano la strategia cantonale. Sono necessari per poter attuare ulteriori obiettivi del presente piano d'azione e uniformare a livello nazionale l'approccio adottato per contrastare la tratta così come la protezione e l'assistenza alle vittime.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
		semplicità e professionalità nelle indagini sugli autori, secondo il modello della Commissione svizzera contro la criminalità ¹¹ .	tratta di esseri umani e il traffico di migranti, i corpi di polizia cantonali informano sulle loro misure organizzative.		
		1.1.3 Nella definizione delle priorità cantonali di polizia giudiziaria, alla lotta contro la tratta di esseri umani è accordata la giusta importanza.	La lotta contro la tratta di esseri umani viene descritta e prioritizzata nelle strategie cantonali di polizia giudiziaria. Il numero di vittime e autori individuati è aumentato.	CDDGP, CPS	2026
1.2 Nelle situazioni di crisi nazionali esiste una struttura operativa cui ricorrere per affrontare le problematiche legate alla tratta di esseri umani.	Viene definito in maniera generale il profilo di un'organizzazione cui poter ricorrere in situazioni di crisi.	1.2.1 Viene elaborato un piano per creare una struttura organizzativa con la partecipazione di tutti gli attori chiave.	Il piano fornisce informazioni sulle potenziali situazioni di minaccia, sulla forma organizzativa, sugli attori coinvolti nonché sul finanziamento dell'organizzazione e delle misure.	fedpol	2025
1.3 I Cantoni affrontano in modo coordinato le sfide legate alla lotta contro la tratta di esseri umani.	Le tavole rotonde cantonali intrattengono scambi regolari sulla necessità d'intervenire e	1.3.1 Le tavole rotonde cantonali si riuniscono periodicamente a livello nazionale per trattare i temi attuali inerenti	Gli incontri si tengono almeno una volta all'anno.	fedpol	2023

¹¹ Decisione della Commissione svizzera contro la criminalità nella seduta del 19 novembre 2020 in merito al documento del gruppo di lavoro intercantonale sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti «Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel, Aktion 14, Identifizierungsrichtlinien / Empfehlungen / Good Practices» (non disponibile in italiano).

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
	sulle soluzioni per contrastare la tratta di esseri umani.	alla lotta contro la tratta di esseri umani.			

Obiettivo strategico 2 – Gli attori impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera sono formati e in grado di riconoscere il fenomeno e di adottare le misure opportune. L’opinione pubblica e il settore dell’industria sono sensibilizzati sul fenomeno.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
2.1 Vengono chiarite le responsabilità, le modalità e le possibilità di formazione e sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani in Svizzera.	Sono state definite le organizzazioni responsabili della formazione. Si svolgono attività di formazione e sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani.	2.1.1 Viene elaborato un piano per la formazione delle singole categorie professionali nel quale si informa sulla necessità di formazione e su come questa sarà attuata.	Il piano è discusso in seno al NEGEM, approvato da fedpol e comunicato alle organizzazioni responsabili.	fedpol	2024
		2.1.2 Le attività di formazione e sensibilizzazione rivolte alle singole categorie professionali si svolgono a cadenza regolare in linea con il piano di formazione (2.1.1).	Come da piano di formazione, ogni anno vengono formati membri di diverse categorie professionali e di diversi partner sociali.	fedpol	2025
2.2 I membri dell’UDSC e delle autorità di perseguimento	L’UDSC e le autorità di perseguimento penale	2.2.1 Vengono organizzati e offerti corsi di formazione per	Si tengono corsi di formazione periodici.	ISP, CPS, ACPGS	Dal 2023

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
penale sono sensibilizzati sul tema della tratta di esseri umani. Gli specialisti hanno un alto livello di preparazione, lo applicano nelle indagini e nelle interazioni con le vittime della tratta e sono consapevoli del principio di non punibilità delle vittime.	di tutti i Cantoni hanno designato specialisti in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e vantano competenze nel campo dell'identificazione delle vittime.	<p>gli specialisti dei corpi di polizia e dei pubblici ministeri.</p> <p>Le formazioni sono incentrate anche sulle interazioni con i minori (compresi i bambini più piccoli), sul principio di non punibilità delle vittime e sulle indagini nel mondo digitale.</p> <p>Gli specialisti acquisiscono le conoscenze necessarie per sensibilizzare i membri dei servizi di base in seno al loro corpo di polizia secondo l'azione 2.2.2, nonché nella formazione di base di polizia.</p>			
		<p>2.2.2</p> <p>I membri dei pubblici ministeri non specializzati e dei servizi di base di polizia sono sensibilizzati e sanno cosa fare in caso di sospetti di tratta di esseri umani.</p>	Si tengono corsi di formazione periodici.	CPS, CCPCS	Dal 2024
		<p>2.2.3</p>		UDSC	Dal 2023

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
		I membri dell'UDSC incaricati di effettuare controlli ricevono informazioni sulla tratta di esseri umani e conoscono i propri compiti.	Si tengono corsi di formazione per i membri dell'UDSC.		
2.3 Le attività di sensibilizzazione pubblica sulla tratta di esseri umani contribuiscono a sostenere gli attori impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani.	È aumentato il numero di eventi incentrati sulla lotta contro la tratta di esseri umani.	2.3.1 In occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani hanno luogo eventi di sensibilizzazione o settimane d'azione. Le attività di sensibilizzazione vertono tra le altre cose sulle possibilità di segnalare casi sospetti di tratta di esseri umani.	Vengono organizzati eventi in tutte le regioni linguistiche con diversi partner. Le settimane d'azione hanno luogo a cadenza biennale.	fedpol ¹²	Giornate d'azione annuali; nel 2023, 2025 e 2027 invece settimane d'azione

Obiettivo strategico 3 – La Svizzera combatte la tratta di esseri umani sulla base di quadri situazionali e conoscenze del fenomeno.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
3.1 La Svizzera dispone di un quadro della situazione sulla tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento, conosce i rischi	È stato tracciato un quadro della situazione che si basa su dati statistici, informazioni operative, rilevamenti, altri quadri	3.1.1 Viene predisposto e aggiornato un quadro della situazione sulla tratta di esseri umani per la Svizzera, tenendo conto degli sviluppi	I rapporti situazionali, aggiornati annualmente, sono a disposizione dei corpi di	fedpol	2023

¹² Le attività di sensibilizzazione sono coordinate da OIM Berna.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
attuali e gli ultimi sviluppi, e mette a frutto queste conoscenze.	situazionali, informazioni <i>open source</i> e altre fonti. Viene modificato e aggiornato periodicamente.	internazionali e delle tendenze nella digitalizzazione.	polizia e possono essere utilizzati per allestire altri rapporti o valutazioni.		
		3.1.2 Si svolgono lavori di ricerca su temi specifici della tratta di esseri umani.	I temi di ricerca sono stati individuati e si procede con i lavori.	fedpol	2025
3.2 La Svizzera dispone di tutti i dati statistici rilevanti e accessibili in materia di lotta contro la tratta di esseri umani. Sulla base di tali dati, è in grado di orientare la lotta contro tratta di esseri umani.	I dati principali sono ripresi dalla SCP e dalla statistica degli aiuti alle vittime di reati.	3.2.1 Si valuta la possibilità di ampliare la statistica degli aiuti alle vittime di reati nell'ambito della sua futura modernizzazione in collaborazione con la CDOS (p. es. integrando le ONG tra i fornitori di dati o includendo la nazionalità e la provenienza delle vittime tra le variabili rilevate).	È disponibile uno studio di fattibilità.	UST, CDOS	2025
3.3 Gli sviluppi nella giurisprudenza svizzera contro la tratta di esseri umani sono esaminati e messi a disposizione delle autorità di perseguimento penale.	Per la prassi nel perseguimento penale e la giurisprudenza sono disponibili analisi di sentenze pertinenti.	3.3.1 Viene creata la base legale per raccogliere e analizzare le sentenze pronunciate su casi di tratta di esseri umani.	Le basi legali sono state modificate. L'Ufficio competente ha esaminato la necessità di un eventuale adeguamento provvedendo alle modifiche.	fedpol	2025
		3.3.2 Vengono sommariamente analizzate e presentate le		fedpol	2026

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
		sentenze rilevanti degli ultimi anni.	Le analisi sono disponibili e vengono aggiornate ogni anno.		

Obiettivo strategico 4 – La Svizzera combatte in maniera efficace la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro.					
Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
4.1 Le basi di diritto penale contro la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro sono in linea con le convenzioni internazionali.	Gli strumenti svizzeri di diritto penale sono in linea con le definizioni di tratta di esseri umani adottate a livello internazionale e vengono impiegati in maniera efficiente ed efficace.	4.1.1 Si valuta se citare esplicitamente nell'articolo 182 CP le varie forme della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro (p. es. schiavitù, lavoro forzato, servizi forzati), compresi i mezzi impiegati.	I risultati della valutazione sono oggetto di un rapporto.	UFG	2025
		4.1.2. Si valuta se introdurre una fattispecie penale separata per lo sfruttamento del lavoro.	I risultati della valutazione sono oggetto di un rapporto.	UFG	2025
4.2 Gli ispettori (lavoro e mercato del lavoro) sono sensibilizzati su come riconoscere eventuali indizi di tratta di esseri umani e sfruttamento. Vengono chiariti il loro ruolo e i loro	Gli ispettori (lavoro e mercato del lavoro) hanno la possibilità di acquisire conoscenze specifiche per riuscire a individuare eventuali indizi di tratta di esseri	4.2.1 Viene predisposto materiale informativo sulla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro e sono offerte attività di sensibilizzazione per gli ispettori cantonali (lavoro e mercato	La SECO ha svolto attività di sensibilizzazione per gli ispettori cantonali (lavoro e mercato del lavoro); il numero di ispettori sensibilizzati è cresciuto notevolmente.	SECO	2023-2027 (attività ricorrenti)

compiti, nonché la collaborazione con altri attori.	umani e sapere come intervenire.	del lavoro) su come individuare eventuali indizi di tratta di esseri umani e come intervenire.			
		4.2.2 Gli ispettori (lavoro e mercato del lavoro), i partner sociali e altri attori che possono contribuire alla lotta contro la tratta di esseri umani nel Cantone sono invitati a partecipare a tutte le tavole rotonde cantonali contro la tratta.	Gli ispettori (lavoro e mercato del lavoro), i partner sociali e gli altri attori partecipano facoltativamente alle tavole rotonde cantonali contro la tratta di esseri umani.	Tavole rotonde cantonali	2024
		4.2.3 L'esecuzione di controlli congiunti ¹³ come azione coordinata di tutti i servizi competenti per i controlli presso le aziende viene discussa nelle tavole rotonde cantonali, in occasione delle quali vengono illustrati anche i vantaggi derivanti dalla lotta contro la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro e sono	Si svolgono sempre più controlli congiunti in tutta la Svizzera.	Tavole rotonde cantonali	2026

¹³ Si tratta di controlli a stabilimenti o aziende effettuati congiuntamente e in una singola azione da tutti i servizi competenti. Vi partecipano ad esempio gli ispettori (lavoro e mercato del lavoro), le autorità di migrazione, quelle fiscali, i controlli delle derrate alimentari e altri servizi nell'ambito delle loro competenze. Lo scopo è ottenere un quadro della situazione il più completo possibile per riuscire a individuare più facilmente la tratta di esseri umani.

		discusse le modalità di esecuzione dei controlli.			
4.3 Il settore privato è sensibilizzato sul tema della tratta di esseri umani e dello sfruttamento e incoraggiato ad adottare contromisure.	Le attività di sensibilizzazione per il settore privato incentrate sul tema dell'obbligo di diligenza in materia di diritti umani comprendono anche la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro.	4.3.1 Nell'ambito delle misure e dei progetti attuali e futuri nel settore «Imprese e diritti umani», il settore privato viene sensibilizzato sul tema della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro e incoraggiato ad adottare contromisure.	Nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro vengono rafforzate le sinergie esistenti tra il PNA contro la tratta di esseri umani e le misure o i progetti attuali e futuri nel settore «Imprese e diritti umani», e ne vengono trovate di nuove.	SECO	2023-2027 (azione ricorrente)
		4.3.2 I partner sociali vengono sensibilizzati e informati sulla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro.	Viene realizzato e distribuito materiale di sensibilizzazione. Ogni anno è effettuato un <i>follow-up</i> , ad esempio sotto forma di evento o comunicazione scritta (p. es. newsletter).	SECO, partner sociali	2023 - 2027
4.4 Le informazioni scaturite dal controllo dei documenti d'identità sono utilizzate per identificare la tratta di esseri umani.	La Svizzera dispone di un sistema per riconoscere documenti d'identità falsificati.	4.4.1 La banca dati intercantonale dei documenti falsificati (Base Intercantonale des Documents d'Identité Frauduleux, BIDIF) è a disposizione di tutti i Cantoni.	La BIDIF è operativa e consultabile da parte di tutti i Cantoni che dispongono delle necessarie basi legali.	fedpol	2024

Obiettivo strategico 5 – Tutte le vittime della tratta che soggiornano in Svizzera ricevono la protezione e le prestazioni d'aiuto cui hanno diritto.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
5.1 In caso di sospetti di tratta di esseri umani, vengono effettuati accertamenti accurati sulle vittime garantendo loro una protezione efficace e un'assistenza adeguata. Viene tenuto conto delle esigenze di tutte le vittime della tratta.	Sono stati definiti i processi per identificare le vittime e le prestazioni che vanno fornite loro. Tutti i Cantoni hanno designato un servizio che dispone delle conoscenze specialistiche necessarie per fornire aiuto alle vittime; le vittime della tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro possono contare su prestazioni ad hoc.	5.1.1 L'importanza e l'applicazione del principio della non punibilità delle vittime per fatti compiuti sotto costrizione sono precisate nelle direttive cantonali destinate ai pubblici ministeri.	Le direttive sono emanate in tutti i Cantoni.	CPS ¹⁴	2025
		5.1.2 Negli accordi di cooperazione o nelle guide pratiche, i Cantoni assicurano che venga prestata particolare attenzione alla presenza di indizi di tratta di esseri umani nell'ambito di controlli ufficiali come pure nel caso di infrazioni alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).	Gli accordi di cooperazione o le guide pratiche cantonali sono adattati e tengono conto del processo guida «Competo» ¹⁵ .	Tavole rotonde cantonali	2025

¹⁴ Per raccomandare ai pubblici ministeri di emanare le direttive.

¹⁵ https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/aufenthalt_ohne_erwerbstaetigkeit.html

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
		<p>5.1.3 I Cantoni provvedono affinché un servizio specializzato venga incaricato di assistere e aiutare le vittime della tratta. È auspicabile che questi servizi specializzati vengano consultati anche per l'identificazione.</p>	<p>I Cantoni hanno designato servizi che dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per fornire assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani.</p>	<p>Tavole rotonde cantonali</p>	<p>2025</p>
		<p>5.1.4 Nell'ambito delle procedure di asilo, viene esaminato se le seguenti misure e le loro alternative sono appropriate alle potenziali vittime della tratta di esseri umani (compresi i minori):</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduzione di un sistema di screening nei centri federali d'asilo (CFA); • designazione di persone di contatto (SPOC) nei CFA allo scopo di garantire il flusso di informazioni e l'attuazione di misure di sicurezza e assistenza per 	<p>È stato esaminato se le misure e le loro alternative risultano appropriate.</p>	<p>SEM</p>	<p>2024</p>

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
		<p>tutte le persone con esigenze particolari;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensibilizzazione al tema «persone con esigenze particolari» di tutti gli attori impegnati nei CFA; • assistenza supplementare, in casi specifici, per limitare il rischio che le vittime ricadano nelle maglie della tratta (<i>re-trafficking</i>); • nel caso in cui l'obiettivo specifico 5.2 non venga raggiunto, finanziamento di una consulenza esterna per le persone che sono state vittime di sfruttamento all'estero e sono oggetto di una procedura d'asilo. 			
<p>5.2 Le persone che soggiornano in Svizzera e sono state vittime della tratta di</p>	<p>Le prestazioni da fornire in virtù della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani</p>	<p>5.2.1 Vengono elaborate le basi per istituire un servizio nazionale di <i>case management</i> per le persone che sono rimaste vittime di sfruttamento</p>	<p>È disponibile un piano comprendente i costi d'esercizio.</p>	<p>CDOS</p>	<p>2025</p>

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
esseri umani all'estero ricevono la protezione e l'aiuto necessari.	sono di fatto accordate a tutte le vittime della tratta indipendentemente da dove è avvenuto il reato.	all'estero. Le basi comprendono un piano per l'esercizio di un simile servizio.			
		5.2.2 Vengono analizzate le possibili modalità di finanziamento del progetto nonché l'elaborazione del piano (5.2.1).	Viene presentata una proposta con più varianti per la ripartizione dei costi di finanziamento del progetto.	RSS	2025
		5.2.3 Nell'ambito delle procedure d'asilo, viene esaminata la possibilità di fornire un alloggio esterno a potenziali vittime della tratta quando non è possibile garantire la loro sicurezza in un CFA, in particolare quando sussiste un rischio elevato di <i>re-trafficking</i> o di ritorsioni nei confronti della persona.	È stato esaminato se la misura risulta appropriata.	SEM	2024
5.3 Le autorità cantonali preposte all'aiuto alle vittime e i rappresentanti legali delle vittime sono sensibilizzati sulla tratta di esseri umani e applicano le disposizioni in materia di	Gli avvocati e le autorità cantonali competenti hanno ampliato le loro conoscenze nel campo dell'aiuto alle vittime, anche in relazione alla	5.3.1 Viene organizzata una giornata formativa incentrata sulla LAV allo scopo di affrontare le varie questioni relative al sostegno alle vittime della	Si è svolta una giornata formativa.	UFG	2024

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
aiuto alle vittime in modo uniforme.	problematica dell'indennizzo e della riparazione morale. Le autorità concedono in maniera uniforme le prestazioni, in particolare gli indennizzi e le riparazioni morali.	tratta di esseri umani, in particolare l'indennizzo e la riparazione morale.			
5.4 Tutti i Cantoni applicano gli standard minimi previsti dalle disposizioni internazionali per la protezione e l'aiuto alle vittime.	Gli standard minimi in materia di consulenza, assistenza e alloggio (conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa) figurano negli accordi di cooperazione o nelle guide pratiche cantonali.	5.4.1 Vengono elaborate prassi uniformi e stabiliti standard minimi in materia di protezione e aiuto alle vittime contenenti informazioni sulle basi legali, i ruoli e i compiti degli attori coinvolti, la collaborazione e i diritti delle vittime. Sono destinati ai Cantoni e servono a uniformare i processi in Svizzera. Viene tenuto conto del processo guida «Competo».	Le prassi sono state riprese dai Cantoni negli accordi di cooperazione o nelle guide pratiche.	CDOS e fedpol	2025
		5.4.2 I Cantoni provvedono affinché i loro accordi di cooperazione o guide pratiche vengano adeguati alle prassi uniformi e agli standard minimi (5.4.1).	In ogni Cantone sono garantiti gli standard minimi e sono state uniformate le prassi.	Tavole rotonde cantonali	2027

Obiettivo strategico 6 – Le vittime minorenni della tratta vengono individuate e ricevono protezione e assistenza nel rispetto del loro interesse superiore.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
6.1 Tutti gli attori (nello specifico i servizi di aiuto alle vittime, l'APMA e le persone di fiducia) condividono la stessa visione della tratta di minori e sono consapevoli del proprio ruolo e dei propri compiti in caso di sospetti di tratta di minori.	Gli attori conoscono i propri compiti e sanno come agire in caso di sospetti di tratta di minori.	6.1.1 Sulla base delle informazioni scaturite dal rapporto sulla tratta di minori, vengono elaborate le basi per capire e riconoscere le vittime minorenni della tratta di esseri umani e interagire con loro.	Le basi sono state elaborate e vengono applicate.	COPMA, CDOS	2024
		6.1.2 Il coordinamento per identificare, proteggere e aiutare le vittime minorenni della tratta, nonché i ruoli, la collaborazione e i processi degli attori vengono definiti in occasione delle tavole rotonde cantonali e nei meccanismi di cooperazione ¹⁶ .	Vengono adeguati gli accordi di cooperazione o le guide pratiche.	Tavole rotonde cantonali	2026
		6.1.3 I comitati di cooperazione cantonali offrono ai propri servizi e a tutti gli attori chiave attività di formazione	Si sono tenute attività di formazione specifiche.	Tavole rotonde cantonali	2026

¹⁶ Il processo AGORA della città di Berna offre un esempio pratico di questo approccio.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
		e sensibilizzazione incentrate sull'assistenza a minori. Il manuale online «Tratta di minori», disponibile sul sito di Protezione dell'infanzia Svizzera, costituisce una delle basi per la formazione.			
6.2 I minori in età scolare sono sensibilizzati sui pericoli dello sfruttamento sessuale e della tratta di esseri umani.	I minori in età scolare sanno riconoscere i pericoli dei meccanismi di adescamento nella tratta di esseri umani.	6.2.1 Vengono realizzati un filmato e un opuscolo per sensibilizzare i minori nelle scuole.	Il filmato è stato realizzato e può essere utilizzato nelle scuole.	fedpol	2026

Obiettivo strategico 7 – La Svizzera contribuisce a ridurre le cause della tratta di esseri umani e a promuovere una collaborazione internazionale efficace e orientata ai risultati.

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
7.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione e degli interessi delle vittime, viene garantito lo scambio d'informazioni tra le autorità di perseguimento penale e i Paesi di	È stato predisposto e migliorato lo scambio d'informazioni con i principali Paesi di provenienza delle vittime della tratta o con i Paesi	7.1.1 Viene migliorato lo scambio d'informazioni di polizia con la Nigeria.	Ha luogo il dialogo di polizia giudiziaria con la Nigeria.	fedpol	2025
		7.1.2 Viene rivisto e migliorato lo scambio d'informazioni	Ha luogo il dialogo di polizia giudiziaria.	fedpol	2025

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
provenienza delle vittime o il Paese in cui è avvenuto il reato, consentendo di condurre procedimenti paralleli contro la rete di autori.	in cui è avvenuto il reato.	di polizia con i principali Paesi della tratta di esseri umani.			
7.2 La Svizzera impiega gli strumenti della diplomazia bilaterale, cura lo scambio di esperienze e il dialogo e sostiene misure in specifici contesti geografici.	La Svizzera sostiene misure volte a contrastare la tratta di esseri umani nei Paesi di provenienza delle vittime e nei principali Paesi. Tra i punti all'ordine del giorno dei dialoghi bilaterali figura la tratta di esseri umani.	7.2.1 Nelle strategie, nei documenti orientativi e nei programmi si fa riferimento alla tratta di esseri umani.	Esistono strategie, documenti orientativi e programmi che fanno riferimento alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento.	SEM, DFAE	In corso
		7.2.2 Progetti all'estero volti a contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento, nonché a promuovere la protezione delle vittime, la reintegrazione e la protezione di lavoratori migranti.	Progetti attuati	DFAE (DPDU/DSC), SEM, SECO	In corso
		7.2.3 La tratta di esseri umani è tematizzata nel quadro del partenariato in materia di migrazione con la Nigeria e, a seconda delle possibilità, in occasione di altri dialoghi in materia di migrazione, nonché di dialoghi bilaterali e regionali.	Dialoghi in cui la tratta di esseri umani (anche nel contesto della migrazione economica) figura tra i punti all'ordine del giorno.	SEM; DFAE (DPDU, DSC)	In corso

Obiettivi specifici	Risultati auspicati	Azioni	Indicatori	Responsabilità	Tempistiche / termini
<p>7.3 La Svizzera impiega gli strumenti della diplomazia multilaterale per promuovere un approccio incentrato sui diritti umani nella lotta contro la tratta di esseri umani.</p>	<p>La Svizzera ha impiegato gli strumenti multilaterali per sviluppare e rafforzare gli standard internazionali.</p>	<p>7.3.1. La Svizzera prende parte ai seguenti organi laddove ritenuto opportuno. <u>A livello globale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consiglio dei diritti umani • Conferenza intergovernativa e gruppi di lavoro (UNTOC) • Assemblea generale dell'ONU • Consiglio di sicurezza dell'ONU <p><u>A livello regionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consiglio d'Europa • OSCE 	<p>Interventi e negoziati volti a definire risoluzioni, nonché eventi collaterali e conferenze.</p>	<p>DFAE (DPDU) SEM</p>	<p>In corso</p>

Allegati

Composizione del gruppo di lavoro incaricato di elaborare il PNA

CDOS
DFAE
fedpol (ruolo di presidente)
FIZ
Kantonspolizei Zürich, Strukturkriminalität
OIM Berna
Polizeiinspektorat Stadt Bern, Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei
Protezione dell'infanzia Svizzera
RSS
SECO
SEM

Composizione NEGEM

ACT212
Amt für Gesellschaft und Soziales, Soziale Einrichtungen und Opferhilfe Solothurn
Antenna MayDay
CDOS
Centre Social Protestant Genève
DFAE
fedpol (ruolo di presidente)
FIZ
Fondation Neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale
Kanton Zürich, Kantonale Opferhilfestelle
Kantonspolizei Zürich, Strukturkriminalität
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Basel-Stadt
OIM Berna
Police cantonale genevoise, Brigade de lutte contre la Traite et la Prostitution Illicite
Polizeiinspektorat Stadt Bern, Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei
Protezione dell'infanzia Svizzera
SECO
SEM
Service de la population Vaud

Service de la protection de l'adulte et de la jeunesse Neuchâtel
Staatsanwaltschaft Kanton Bern
UDSC
Université Neuchâtel, SFM
USI
USS

Composizione del gruppo di accompagnamento strategico RSS

ASM
Associazione dei Comuni Svizzeri
CCPCS
CDDGP
CDOS
CPS
DFAE
fedpol
FIZ
OIM Berna
Protezione dell'infanzia Svizzera
RSS (ruolo di presidente)
SECO
UDSC
UFG
Unione delle città svizzere
USS

Composizione della supervisione politica

Associazione dei Comuni Svizzeri
CDDGP
CDOS
DFGP, capo (ruolo di presidente)
Unione delle città svizzere

Evoluzione della lotta contro la tratta di esseri umani dal 2016

Gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani in Svizzera sono molteplici e vengono compiuti da numerosi servizi statali e non statali. Le ONG rivestono un ruolo fondamentale. Qui di seguito sono elencate le tappe strategiche che hanno consentito di migliorare le condizioni quadro giuridiche e istituzionali per la lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera dal 2016, ossia quando è stato adottato il PNA 2017-2020¹⁷.

- La Svizzera prende parte regolarmente ai **joint action days di Europol** contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. fedpol coordina le attività di controllo delle autorità di polizia cantonali e dell'UDSC in tutta la Svizzera ed è in stretto contatto con Europol, all'Aia, per il confronto dei dati. I *joint action days* servono a sensibilizzare le autorità partecipanti ai vari fenomeni e a riconoscere le vittime e gli autori.
- Ogni anno tra il 2010 e il 2020 la Svizzera ha organizzato una o due **tavole rotonde internazionali sulla tratta di esseri umani**. Questa piattaforma, promossa dal DFAE/DPDU congiuntamente a OIM Berna, aveva lo scopo di promuovere lo **scambio di esperienze transnazionali** tra attori svizzeri e stranieri impegnati nella lotta contro la tratta nonché di sviluppare azioni concrete.
- Nel marzo 2016 è stato pubblicato lo **studio «Sfruttamento lavorativo collegato alla tratta di esseri umani – Punto della situazione in Svizzera»¹⁸**, realizzato dall'SFM su incarico di fedpol. Si tratta del primo studio ad aver esaminato le forme e le dimensioni dello sfruttamento lavorativo in Svizzera. Ha fornito informazioni e spunti di riflessione per discutere di misure opportune.
- Nel novembre 2016 è stato adottato il **PNA 2017-2020 quale secondo piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani in Svizzera**. Esso illustra l'approccio adottato dalla Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani, commenta le raccomandazioni di GRETA nel primo rapporto sulla Svizzera e formula 28 azioni per migliorare la lotta contro la tratta di esseri umani. Nel **2021 è stata pubblicata una valutazione dell'attuazione del PNA 2017-2020** che illustra come la Svizzera si sia allineata ulteriormente alle raccomandazioni di GRETA. Il PNA si è dimostrato uno strumento efficace non solo per l'attuazione delle azioni in esso contenute, ma anche perché è servito da documento di riferimento per altre attività e misure eseguite da diversi servizi e organizzazioni impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani e ha promosso i contatti tra i vari attori in Svizzera.
- **In occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani, che ricorre ogni anno il 18 ottobre**, la Svizzera organizza **iniziative di sensibilizzazione e incontri informativi** e, a cadenza biennale, una settimana d'azione. Il 18 ottobre 2017, per la **campagna contro la tratta di esseri umani** è stato inaugurato un bus informativo che ha fatto tappa in varie località della Svizzera al fine di confrontare e sensibilizzare la popolazione al tema della tratta di esseri umani. Il progetto, coordinato dall'OIM di Berna e dalla Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale (FAS), è stato finanziato e attuato con il contributo di numerose organizzazioni e vari servizi. In due anni, il bus ha fatto tappa in 34 località in 16 Cantoni.
- Nel giugno 2018 fedpol ha lanciato una **campagna di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani nel settore sanitario** organizzando un evento all'Inselspital di Berna. La campagna era volta a sensibilizzare il personale sanitario dei reparti di pronto soccorso degli ospedali svizzeri su come identificare le vittime e affrontare un primo colloquio con loro. Per la campagna

¹⁷ Le tappe strategiche nella lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera fino al 2016 sono elencate nell'allegato 1 del PNA 2017-2020, cfr. <https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/it/data/aktuell/news/2017/2017-04-13/nap-2017-2020-i.pdf.download.pdf/nap-2017-2020-i.pdf>

¹⁸ <https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/it/data/aktuell/news/2016/2016-04-06/ber-sfm-menschenhandel-i.pdf.download.pdf/ber-sfm-menschenhandel-i.pdf>

fedpol ha realizzato un breve filmato e un opuscolo per il personale sanitario nonché una pocket card per le potenziali vittime e distribuito il tutto a ogni ospedale svizzero; ha inoltre provveduto a pubblicare informazioni complementari sulla propria pagina Internet¹⁹.

- Nell'ottobre 2018 la CDOS ha pubblicato un **documento di base** (non disponibile in italiano) **sulle prestazioni dell'aiuto alle vittime e dell'aiuto sociale, con consigli di applicazione**, sviluppato congiuntamente con la COSAS e la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV²⁰. Il documento tiene conto anche della tratta di esseri umani. Fornisce informazioni sulle prestazioni che una vittima riceve in virtù della LAV e su quelle che sono invece coperte dall'aiuto sociale, ossia quando la vittima rimane in Svizzera per un lungo periodo. Questo documento di base ha contribuito a uniformare le pratiche nei Cantoni e a garantire una maggiore certezza del diritto.
- Nel 2018 si è concluso il **progetto «Swiss-Hungarian Transnational Cooperation on the Referral of Victims of Trafficking»** avviato dall'Ungheria e finanziato dall'Unione europea, in quanto comprendeva anche altri Paesi interessati dalla tratta di esseri umani dall'Ungheria. Il progetto ha contribuito a migliorare la cooperazione nell'ambito del ritorno delle vittime nel loro Paese d'origine e ha affrontato anche aspetti del perseguimento penale; come risultato è stato sviluppato congiuntamente un «transnational referral system»²¹. Sono stati organizzati incontri tra le delegazioni e visite di studio con l'obiettivo di condividere conoscenze pratiche e creare una rete tra i vari servizi. Il risultato più importante di questa cooperazione è la ratifica da parte dell'Ungheria del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Sono state così create le condizioni per formare squadre investigative miste²² svizzero-ungheresi presso Eurojust e colmare una lacuna nel perseguimento penale.
- Nel 2018 si è concluso il **progetto di contributo all'allargamento con la Bulgaria volto a intensificare la cooperazione bilaterale per le vittime della tratta**. Il progetto è stato condotto in Svizzera dal FIZ e in Bulgaria dalla Animus Association Foundation e ha portato all'elaborazione e pubblicazione delle «Swiss-Bulgarian Bilateral Guidelines for the Identification, Protection and Referral of Trafficked Persons»²³, che descrivono nel dettaglio i processi di cooperazione tra i due Paesi e agevolano il lavoro con le vittime provenienti dalla Bulgaria.
- Nel novembre 2019 fedpol ha pubblicato il nuovo elenco degli **indicatori per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani**²⁴ che ha sostituito la vecchia checklist elaborata nel 2005. Il nuovo elenco contiene la definizione di tratta di esseri umani, alcune raccomandazioni su come utilizzarlo e diversi indicatori che si suddividono in quelli validi per tutte le forme di tratta e quelli specifici per la tratta a fini di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del lavoro, di sfruttamento dell'accattonaggio, di sfruttamento di un'attività illegale imposta, il prelievo di organi, la tratta di minori e le vittime della tratta adescate con il metodo del *loverboy*. Nell'elaborare l'elenco è stato tenuto conto degli sviluppi e delle conoscenze più recenti nella lotta contro la tratta di esseri umani.

¹⁹ www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/kampagne.html

²⁰ https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/9bd69451/7393/4380/b59f/4b02d2aab9f8/2018.09.18_Document_de_base_CSOL-LAVI_CSIAS_aide_aux_.pdf

²¹ www.ravot-eur.eu/en/transnational-referral-mechanism

²² Joint investigations teams (JIT)

²³ https://www.fiz-info.ch/images/content/news/2018/ENG_Guidelines_Long_def.pdf

²⁴ <https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/it/data/kriminalitaet/menschenhandel/berichte/indikatoren-opferidentifizierung-mh-i.pdf.download.pdf/indikatoren-opferidentifizierung-mh-i.pdf>

- Nel luglio 2020 la SECO ha lanciato una **campagna di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro** che ha previsto la pubblicazione e la distribuzione di un opuscolo²⁵ rivolto agli ispettori cantonali (lavoro e mercato del lavoro), nonché la diffusione di informazioni sul tema in occasione di vari incontri e manifestazioni. Sono stati organizzati tre corsi di formazione regionali/cantonali di un giorno incentrati sulla lotta contro la tratta di esseri umani dal punto di vista dell'ispettorato del lavoro e della sorveglianza del mercato del lavoro.
- Nel settembre 2020, **fedpol** ha ripreso il **compito di coordinare a livello nazionale la lotta contro la tratta di esseri umani**, sancito dall'articolo 29 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, dopo che l'organo direttivo di SCOTT ha deciso di sciogliere il servizio di coordinamento contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. In questo modo viene garantito al DFGP di assumere la responsabilità politica per la lotta contro la tratta di esseri umani. Per creare una rete tra le parti interessate e coordinare i progetti sulla lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera, è stato costituito il gruppo nazionale di esperti contro la tratta di esseri umani (NEGEM), diretto da fedpol. **NEGEM ha iniziato la sua attività nel luglio 2022. Si è già svolta una prima riunione; in futuro le riunioni si terranno due volte all'anno.**
- Nel marzo 2021 **nella statistica criminale di polizia** sono stati pubblicati per la prima volta alcuni **dati sull'articolo 182 CP in funzione del tipo di sfruttamento** (sessuale, del lavoro e a fini di prelievo di organi). In precedenza, le forme di sfruttamento non venivano distinte. Le nuove cifre offrono un quadro migliore della situazione e forniscono informazioni specifiche sulla tratta e sulla relativa lotta in Svizzera.
- Nel maggio 2021 la SEM ha pubblicato i **risultati del gruppo di lavoro «Asilo e tratta di esseri umani»²⁶**, istituito quale misura del PNA 2017-2020 allo scopo di meglio individuare e assistere le vittime della tratta oggetto di una procedura d'asilo. Nello stesso periodo sono state pubblicate anche le conclusioni della SEM in merito al rapporto del gruppo di lavoro²⁷. Il gruppo di lavoro ha apportato tutta una serie di miglioramenti nelle procedure d'asilo: le potenziali vittime oggetto di una procedura d'asilo hanno ora diritto a un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni. In caso di sospetti di tratta di esseri umani, la SEM conduce un'audizione specifica. Per il personale sono stati introdotti corsi di formazione complementari e vari strumenti di lavoro pratici afferenti alla tematica. Sono in fase di studio ulteriori misure basate sui risultati del gruppo di lavoro. Le statistiche della SEM dimostrano che grazie alle nuove misure introdotte è stato possibile identificare più vittime della tratta²⁸.
- In virtù dell'ordinanza contro la tratta di esseri umani, ogni anno vengono concessi **aiuti finanziari pari a 400 000 franchi a ONG specializzate**. Ricevono sostegno finanziario le organizzazioni e i progetti in tutta la Svizzera che mirano a prevenire la tratta di esseri umani. Gli aiuti finanziari hanno consentito alle ONG di offrire nuovi servizi alle vittime della tratta nonché di consolidare quelli esistenti. Dal 2015 la Svizzera dispone di un **Servizio di segnalazione nazionale contro la tratta di esseri umani** e altre ONG hanno potuto **potenziare la loro reperibilità e le loro risorse per assistere le vittime**.
- Nel 2021 è stata effettuata una **valutazione degli aiuti finanziari concessi in virtù dell'ordinanza contro la tratta di esseri umani**. Secondo le disposizioni dell'ordinanza, ricevono aiuti

²⁵ https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/int_arbeitsfragen/menschenhandel_arbeitsausbeutung.html

²⁶ <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/publiservice/berichte/ber-menschenhandel-202105.pdf.download.pdf/ber-menschenhandel-202105-i.pdf>

²⁷ <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/publiservice/berichte/ber-menschenhandel-202105-mgmt-response.pdf.download.pdf/ber-menschenhandel-202105-mgmt-response-i.pdf>

²⁸ La percentuale di vittime della tratta individuate tra i richiedenti l'asilo era pari a: 0,081 % nel 2015; 0,268 % nel 2016; 0,536 % nel 2017; 0,721 % nel 2018; 0,561 % nel 2019; 0,815 % nel 2020.

finanziari le organizzazioni e i progetti che mirano a prevenire la tratta di esseri umani. La valutazione ha evidenziato che gli aiuti finanziari di fedpol si sono dimostrati validi, ma che le risorse finanziarie non sono sufficienti. Di conseguenza, l'importo annuale passerà da **400 000 a 600 000 franchi a partire dal 2023**.

- Nel settembre 2021 si è riunita per la prima volta la **piattaforma di scambio delle procuratrici e dei procuratori sulla tratta di esseri umani**. Questa piattaforma ha l'obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze pratiche sui fenomeni specifici della tratta nei vari Cantoni e di creare una rete di collaborazione. Le riunioni si svolgono una volta all'anno, in presenza. In questo modo viene garantito uno scambio istituzionalizzato sulla situazione e sulle esperienze nella lotta contro la tratta anche a livello di pubblici ministeri.
- Nel settembre 2022 è stato pubblicato il **rapporto sulla lotta contro la tratta di esseri umani nel contesto cantonale**, realizzato dall'Università di Berna su incarico di fedpol²⁹. Il rapporto esamina gli sforzi profusi dai Cantoni per contrastare la tratta di esseri umani. In tale contesto è stato analizzato il rischio di tratta in ogni Cantone confrontandolo con le misure previste dal Cantone per contrastare la tratta. Il rapporto mette in evidenza le differenze cantonali nell'approccio adottato per combattere la tratta e si è rivelato un utile strumento per formulare le azioni nel PNA 2023-2027.
- Nel dicembre 2022 è stato pubblicato il **rapporto sullo sfruttamento di minori in Svizzera nel contesto della tratta di esseri umani**³⁰, realizzato dall'SFM su incarico di fedpol. Il rapporto mira ad approfondire le dimensioni e le forme della tratta di minori in Svizzera e a identificare le sfide che richiedono l'adozione di misure. Il rapporto si è rivelato un utile strumento per formulare le azioni nel PNA 2023-2027. Inoltre, funge da base per identificare ulteriori misure per contrastare la tratta di minori.

²⁹ [Tratta di esseri umani: il rapporto evidenzia grosse differenze tra i Cantoni \(admin.ch\)](#)

³⁰ https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/publiservice/publikationen/berichte/weitere_berichte.html